

Le trasformazioni dei tribunali di età augustea fra salubrità e politica

Luciano Traversa

Pubblicato: 4 gennaio 2023

Abstract

This paper focuses on the spaces of justice in the Roman world by considering their evolution during the Augustus' Principate. The aim is to enhance a specific indicator attested in ancient literary sources to show up courts' transformations, i.e. *salubritas*. The role of this requirement in those places in which trials were held will not be investigated from an environmental perspective, but within a reflection about urban comfort and sustainable infrastructures during the transition between Republic and Empire.

Questo contributo intende concentrarsi sui tribunali nella loro accezione di spazi deputati all'amministrazione della giustizia a Roma antica, storicizzando la loro evoluzione durante il principato di Augusto. L'obiettivo è quello di far luce su un indicatore specifico, quale la salubrità, che le fonti letterarie menzionano nel ricostruire i segni di trasformazione dei tribunali. Il peso di questo requisito per migliorare i luoghi in cui avvenivano i processi sarà investigato non tanto da una prospettiva ambientale, bensì all'interno di una riflessione sul comfort urbano e le infrastrutture sostenibili durante la transizione tra Repubblica e Impero.

Keywords: Pliny the Elder; *Salubritas*; tribunal; urban sustainability; Vitruvius.

Luciano Traversa: Università degli Studi di Bari Aldo Moro

✉ luciano.traversa@uniba.it

È ricercatore presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, dove insegna Storia romana per i Corsi di laurea in Storia e Scienze dei beni culturali. Ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale come professore di seconda fascia nel settore 10/D1 – Storia antica. Attualmente lavora al programma di ricerca 'Salubrità e politica a Roma antica: individui, luoghi, collettività. Per l'elaborazione di uno strumento digitale di ricerca scientifica e innovazione sociale', cofinanziato dal Pon «Ricerca e Innovazione» 2014-2020.

Copyright © 2022 Luciano Traversa

The text in this work is licensed under Creative Commons BY-SA License.

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Una intuizione di Pierre Gros, risalente agli inizi degli anni Ottanta del Novecento, coglieva nell'architettura antica il riverbero della prassi sociale del suo tempo e suggeriva, quindi, di valorizzare nelle fonti letterarie la rappresentazione di edifici e monumenti, ai fini della ricomposizione dei processi storici sottesi alla loro elaborazione.¹ Nell'alveo di una metodologia interdisciplinare che dichiarava precocemente di sottrarsi alla «moda della *longue durée*», Jean-Michel David faceva risalire l'«evoluzione funzionale e simbolica»² dei tribunali romani alla specifica fase di transizione tra repubblica e principato.

Questo interesse verso le trasformazioni dei tribunali, nell'accezione topografica di spazi destinati allo svolgimento dell'attività giudiziaria,³ può essere ulteriormente ampliato riconoscendo l'influenza politica dietro gli interventi, edilizi e urbanistici, che interessarono le sedi processuali di Roma antica. Si tratta, nello specifico, di far luce su quei provvedimenti in materia di tribunali nella difformità delle loro configurazioni architettoniche – all'aperto nel foro e al chiuso nelle basiliche – che le fonti letterarie ascrivono al principato di Augusto sin dai suoi primi anni.

Si tenterà di misurare le modificazioni in atto valorizzando un criterio di riferimento che i testi antichi identificano con il lessico della *salubritas*: ci si riferisce a una nozione che cominciava anch'essa ad aprirsi a forme di tutela giuridica tra la fase repubblicana e l'età imperiale, ossia mentre si delineava progressivamente lo sviluppo urbanistico di Roma antica.⁴ Andrea Di Porto ha indagato nello specifico la tutela della *salubritas* identificandola in una prima analisi con la

¹ Vd. P. Gros, *Introduction*, in *Architecture et société. De l'archaïsme grec à la fin de la République romaine*, Actes du Colloque international organisé par le Centre national de la recherche scientifique et l'École française de Rome (Rome 2-4 décembre 1980), Rome, École Française de Rome, 1983, pp. 1-7.

² L'espressione è citata dal titolo del contributo di J.-M. David, *Le tribunal dans la basilique : évolution fonctionnelle et symbolique de la République à l'Empire*, in *Architecture et société...*, cit.

³ F. De Angelis, *Introduzione*, in Id. (a cura di), *Spaces of Justice in the Roman World*, Leiden-Boston, Brill, 2010, sottolinea come il *ius* a Roma non avesse una sede fissa, bensì si materializzasse nel luogo in cui fosse presente una figura giurisdicente. L'approccio interdisciplinare di questo volume, rivelatosi di fondamentale consultazione preliminare per il presente studio, ha raggiunto degli esiti che sono stati riconosciuti come ampiamente persuasivi nelle recensioni che ne sono seguite, da L. Gagliardi, «*BMC*», 26.02.2013, a G. Raepsaet, «*L'Antiquité Classique*», LXXXII, 2013, pp. 580-581. Cfr. un recente contributo incentrato sul rapporto tra spazio e processo nelle fonti giuridiche su Roma antica di G. Greco, *Processo e distanze a Roma antica: appunti per una ricerca*, «*Iura & Legal Systems*», VIII, 2021, 1, C (10), p. 119, secondo cui «difficoltà di ordine oggettivo derivano senz'altro dal fatto che le fonti attraverso cui è possibile ricostruire l'esperienza giuridica di Roma antica non sono costanti nel segnalare la dimensione spaziale in cui si consumavano fatti e atti giuridicamente rilevanti».

⁴ Occorre dominare la tentazione di nette e forzose sovrapposizioni tra le rappresentazioni della *salubritas* che si possono cogliere nelle fonti antiche, nella specificità dei singoli casi, e il parametro della salubrità ambientale che sta acquisendo una sempre maggiore centralità nelle odierne politiche sullo sviluppo sostenibile. Si data al novembre del 2017 il *Clean Air Forum*, primo summit sulla salubrità dell'aria promosso dalla Commissione europea. Più di recente, nel settembre 2021, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha richiesto di salvaguardare il diritto a un ambiente sicuro, pulito, salubre e sostenibile nell'ambito della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Così in Italia sono stati finanziati, a partire dal 2022, interventi mirati nell'ambito del programma «Salute-ambiente-biodiversità-clima», oggetto dell'investimento E.1 del Piano complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, in parallelo al riconoscimento del diritto di vivere in un ambiente salubre da parte dell'ONU: si veda a riguardo la risoluzione 48/13 dello Human Rights Council delle Nazioni Unite dell'8 ottobre 2021, [The human right to a safe, clean, healthy and sustainable environment](#).

tutela dell'ambiente naturale, con particolare riguardo all'inquinamento di acque e cloache;⁵ così anche dei contributi più recenti si sono posti nella medesima direzione, spingendosi a far risalire già alla prima età imperiale una sensibilità ambientale.⁶ Al contempo, posizioni più prudenti hanno preferito identificare più estesamente il contenuto della *salubritas* con i beni destinati all'uso pubblico, riflettendo sul ruolo del *populus* prima e del *princeps* poi nella loro tutela.⁷

L'attribuzione del parametro della salubrità alla nostra materia di indagine emerge in particolare da un passo – su cui è opportuno soffermarsi – della *Naturalis Historia* di Plinio il Vecchio; il trattato enciclopedico di I secolo d.C. evidenzia infatti, tra le varie proprietà di alcune fibre vegetali, il loro apporto benefico allo svolgimento dell'attività giudiziaria e ne offre un esempio storico risalente alla prima età augustea:⁸ dalle calende di agosto del 23 a.C., l'edile M. Claudio Marcello, nipote e genero del *princeps*, aveva ombreggiato il Foro Romano con dei teli di lino perché i contendenti potessero fermarsi a discutere in un ambiente più salubre (Plin. *nat.* XIX 24 *velis forum inumbravit, ut salubrius litigantes consisterent*). La conformazione tribunizia, qui soltanto accennata, è quella di un luogo all'aperto, identificabile con il podio che, come già nella maggiore parte dei processi di età repubblicana,⁹ ospitava la tribuna del pretore nell'area del Foro romano.¹⁰

⁵ Come ampiamente messo in luce da A. Di Porto, *La tutela della "salubritas" fra editto e giurisprudenza*, Milano, Giuffrè, 1990, la nozione di salubrità ha ricevuto una embrionale definizione giuridica a partire dalla tarda repubblica, di pari passo con il riassetto del profilo urbanistico di Roma conseguente all'espansione mediterranea; l'autore ascrive tuttavia alla giurisprudenza di età augustea, in particolare al ruolo di Labeone, un momento di svolta radicale nella piena tutela di questa materia.

⁶ Vd. i recenti studi che rinvergono comunemente nella prima età imperiale, seppur con prudenza, delle forme di attenzione ecologica, come A. Marcone, *L'evoluzione della sensibilità ambientale a Roma all'inizio del Principato*, in O.D. Cordovana, G.F. Chiaï (eds.), *Pollution and the Environment in Ancient Life and Thought*, Stuttgart, Franz Steiner, 2017, pp. 83-95; altrettanto cauto G. Arena, *Acque reflue e rischio ambientale: inquinamento fluviale nella Roma imperiale*, «Erga-Logoi», IX, 2021, 1, pp. 125-127, il quale, pur non escludendo l'esistenza nella prima età imperiale di una «embrionale "coscienza ambientalista"» almeno per quel che concerne l'inquinamento fluviale, ha tuttavia posto l'accento sulle reali motivazioni delle critiche sollevate dagli intellettuali d'età flavio-traiana e antonina nei riguardi delle «aggressioni» mosse dall'uomo ai danni dell'ambiente naturale.

⁷ La posizione più sorvegliata è di F. Fasolino, *Prime considerazioni in tema di tutela della salubritas fra III e I secolo a.C.*, in A. Palma (a cura di), *Scritti in onore di Generoso Melillo*, Napoli, Satura editrice, 2009, I, pp. 337 ss., il quale circoscrive la tutela della *salubritas* al solo ambito dei legami solidaristici tra vicini, riconoscendo lo stadio ancora embrionale del concetto di bene pubblico nella tarda repubblica e la sua piena definizione solo in età severiana. Cfr. il ritorno sull'argomento di A. Di Porto, *Salubritas e forme di tutela in età romana. Il ruolo del civis*, Torino, Giappichelli, 2015, pp. XI-XII, il quale ha rimodulato la definizione di *salubritas* sul principio di tutela dell'utilità comune; esso incontra, a suo dire, la piena legittimazione popolare nell'età della *res publica*, a fronte di un'età imperiale in cui, invece, il *populus* risulta fruitore passivo del bene comune. Da ultimo vd. O.D. Cordovana, *Gli antichi, l'ambiente, la "biodiversità"*, Roma, Aracne, 2021², p. 78, secondo cui «il valore della *publica utilitas* nella tutela della *salubritas* collettiva si può individuare come principio operante almeno già dall'età cesariana».

⁸ Si veda sulle accertate fonti pliniane per la ricostruzione di questa fase – come il grammatico e maestro dei nipoti di Augusto, Verrio Flacco, e lo storico Livio – V. Ferraro, *Il numero delle fonti e dei fatti della "Naturalis Historia" di Plinio*, «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia», 3° s., V, 1975, 2, p. 521, n. 6; L. Braccisi, *Plinio storico*, in *Plinio il Vecchio sotto il profilo storico e letterario*, Atti del Convegno (Como, 5-7 ottobre 1979), Como, Società archeologica comense, 1982, pp. 65 ss.; L.C. Ramosino, *Plinio il Vecchio e la tradizione storica di Roma nella Naturalis Historia*, Alessandria, Dell'Orso, pp. 105-116; P.V. Cova, *Plinio il Vecchio e Tito Livio in materia di storiografia*, «Paideia», LXIII, 2008, pp. 429-438.

⁹ J.-M. David, *Le tribunal...*, cit., pp. 220, 228, rigetta l'assunto secondo cui i tribunali di età repubblicana, tanto quelli dei pretori, quanto quelli dei *triumviri capitales*, quanto quelli delle *quaestiones*, si tenessero esclusivamente all'aperto, pur precisando che si trattava della modalità più diffusa per l'attività giudiziaria.

¹⁰ Qui Plinio si sta riferendo alla collocazione del tribunale del pretore urbano nell'area del Foro Romano, attestata dalla tarda repubblica ai primi trent'anni del principato augusteo dopo i quali il tribunale del pretore fu istituito nel *Forum Augusti*:

Plinio il Vecchio conclude il suo aneddoto rimarcando che proprio la disposizione magistratuale di coprire il foro durante i processi aveva apportato un significativo mutamento dei costumi rispetto ai tempi di Catone il Censore (*quantum mutati <a> moribus*).¹¹ Il programma censorio del 184 a.C., improntato su un'ampia pianificazione edilizia, aveva infatti riversato il suo dettato moralizzatore sinanche nell'assetto infrastrutturale del foro: la pavimentazione della pubblica piazza appariva allora composta da pietre aguzze, comunemente identificate in battuti di ghiaia e breccia, e dunque la sua agibilità ridotta costituiva un deterrente per coloro che non fossero temprati e disposti al sacrificio.¹² Si spiega in questo modo perché la più confortevole morfologia dei tribunali di prima età augustea determini, nella percezione di Plinio, uno stacco epocale che avvalora l'idea, espressa anche più esplicitamente nella *Naturalis Historia*,¹³ dell'originale «cambiamento in meglio» intercorso tra le generazioni dei due Catoni.¹⁴

Rispetto al quadro sinora illustrato, l'esemplificazione pliniana dei tribunali, come luoghi resi più salubri da una iniziativa politica di fine I secolo a.C., non risponde tanto alle ragioni dell'ecologia, quanto a quelle della vivibilità urbana per le quali il riallestimento delle sedi processuali non doveva costituire né il primo né l'unico caso. Per consentire infatti ai contendenti di una causa giudiziaria, vessati dalla calura estiva, di svolgere il loro compito nelle migliori condizioni fisiche, si riadattava una soluzione già testata nell'*Urbs* tardorepubblicana per un'altra finalità; sempre stando alla testimonianza di Plinio il Vecchio, l'impiego di velari,¹⁵ ossia dei teli di lino originariamente utilizzati nelle navi, era invalso dalla prima metà del I secolo a.C. per fare ombra nei teatri, ossia le strutture temporanee di legno in cui ancora si svolgevano i *ludi*.¹⁶ Era stato

si veda lo studio specifico di E. Kondratieff, *The Urban Praetor's Tribunal in the Roman Republic*, in F. De Angelis (a cura di), *Spaces of Justice...*, cit., pp. 109-110. Vd. P. Gros, *L'architettura romana. Dagli inizi del III secolo a.C. alla fine dell'alto impero. I monumenti pubblici*, trad. it. di M.P. Guidobaldi, Milano, Longanesi, 2001, p. 238, sul «forum Augusti come edificio unitario [...] l'equivalente di una basilica, dal momento che vi si svolgevano [...] alcuni processi». Sulla prima ubicazione della tribuna del pretore nel *Comitium*, attestata fino alla fine del II secolo a.C., vd anche P. Gros, *L'architettura romana...*, cit., pp. 230, 291; M. Humm, *Il Comizio del Foro e le istituzioni della repubblica romana*, in E. Corti (a cura di), *La città. Com'era, com'è e come la vorremmo*, Atti dell'Osservatorio permanente sull'antico a.a. 2012/2013, Pavia, Sezione di Scienze dell'Antichità, Firenze, All'Insegna del Giglio, 2014, p. 77; G. Greco, *Processo e distanze...*, cit., p. 120. Per una ricostruzione complessiva della morfologia dei *tribunalia* in senso diacronico, dalla repubblica all'età tardoantica, vd. A. López García, [Una corte di giustizia presso il Foro di Traiano? Analisi sulla funzionalità degli auditoria adrianei](#), «MEFRA», CXXXIII, 2021, 1, pp. 149-171.

¹¹ Plin. nat. XIX 24 *Quantum mutati <a> moribus Catonis censorii, qui sternendum quoque forum muricibus censuerat!*

¹² Vd. E. La Rocca, *Linguaggio artistico e ideologia politica a Roma in età repubblicana*, in C. Ampolo et al., *Roma e l'Italia. Radices imperii*, Milano, Scheiwiller, 1990, p. 380; cfr. D. Palombi, *Receptaculum omnium purgamentorum urbis (Liv. I 56,2): Cloaca massima e storia urbana*, «Archeologia classica», LXIV, 2013, p. 140.

¹³ Plin. nat. VII 113 *Quanta morum commutatio! [...] eandem linguam ex duobus Catonibus in illo abegisse, in hoc importasse memorabile est.*

¹⁴ M. Pani, *Il senso del nuovo fra costume e politica* in Id. (a cura di), *Continuità e trasformazioni fra repubblica e principato. Istituzioni, politica, società*, Bari, Edipuglia, 1991, p. 111, sottolinea come un'evoluzione della mentalità in senso migliorativo sia riconducibile proprio alla tarda repubblica, a dispetto della sua percezione come di una «età della decadenza».

¹⁵ Per uno studio onnicomprensivo del *velarium* e delle sue attestazioni resta fondamentale il lavoro di R. Graefe, *Vela erunt: Die Zeltäcker der römischen Theater und ähnlicher Anlagen*, Mainz, Zabern, 1979. Vd. anche F. Pesando, *Pompei*, in Id., M.P. Guidobaldi, *Pompei Oplontis Ercolano Stabiae*, Roma-Bari, Laterza, 2018, p. 76, che ricorda come l'uso del *velarium* sarebbe stato poi riportato con la notifica preventiva *vela erunt* negli *edicta numerum*, i programmi rinvenuti a Pompei che annunciavano gli spettacoli; un grande *velarium* doveva coprire in circostanze particolari anche l'anfiteatro di Pompei per proteggere gli spettatori dai raggi del sole.

¹⁶ Plin. nat. XIX 23 *Postea in theatris tantum umbram fecere, quod primus omnium invenit Q. Catulus, cum Capitolium dedicaret. Carbasina deinde vela primus in theatro duxisse traditur Lentulus Spinther Apollinaribus ludis. Mox Caesar dictator totum forum*

poi Cesare a inombrire per primo l'intero Foro romano: in occasione dei giochi gladiatorii tenutisi nel 45 a.C., al tempo della sua dittatura, egli aveva fatto ricoprire una vasta area che comprendeva anche la Via Sacra, a partire dalla sua casa, e la salita sino al Campidoglio.¹⁷ L'uso del *velarium*, inizialmente concepito sia *in theatris* sia nel *Forum Romanum* a favore dei cittadini che assistevano agli spettacoli, costituiva dunque un precedente tardorepubblicano che si riproponeva in età augustea anche in altri contesti (*deinde et sine ludis*).

L'intervento edile sul tribunale, che apriva l'agosto del 23 a.C., non poteva escludere al tempo stesso l'impronta dell'imperatore. Come precisa un noto passo degli *Annales* di Tacito di inizio II sec. d.C.,¹⁸ l'elezione di Marcello a edile curule era stata essa stessa imposta da Augusto per consolidare il proprio potere assoluto (*Tac. ann. I 3 subsidia dominationi*), dal momento che il nipote non aveva ancora l'età richiesta per ricoprire la magistratura.¹⁹ Ne deriva che anche la salubrità dei tribunali doveva accogliere precise istanze del suo tempo che emanavano dalla nuova politica imperiale. Come osserva ancora Tacito negli *Annales*, in molti sotto il principato di Nerone avrebbero riconosciuto proprio all'assetto della Roma di Augusto una maggiore salubrità, rispetto alla pur utile e decorosa ricostruzione della città conseguente all'incendio del 64 (*Tac. ann. XV 43 erant tamen qui crederent veterem illam formam salubritati magis conduxisse*); infatti, mentre il nuovo programma di Nerone di ridurre l'altezza degli edifici e di distanziarli, per proteggerne le facciate da fiamme e altri danni collaterali, privò gli spazi aperti di ogni ombra e così li espose ad una calura insopportabile,²⁰ il merito attribuito alla politica urbanistica augustea constava nella combinazione di vicoli stretti, costruzioni alte e pareti condivise dagli edifici per ripararli dai cocenti raggi del sole.

Romanum intexit viamque sacram ab domo sua et clivum usque in Capitolium, quod muner<e> ipso gladiatorio mirabilis visum tradunt. Problematica è la datazione della prima vela in un teatro; tenendo fede alla notizia di Plinio, essa andrebbe fatta risalire al 69 a.C., anno in cui Quinto Lutazio Catulo aveva ridedicato il Tempio di Giove Capitolino – della cui ricostruzione, dopo l'incendio di età sillana, era stato incaricato da console del 78 – e per l'occasione avrebbe fatto edificare e coprire un teatro: a tal riguardo vd. E. Kondratieff, *The Urban Praetor's Tribunal...*, cit., p. 94 e n. 20 e A. Vincent, *Rome, scène ouverte. Les enjeux urbains des édifices de spectacles temporaires à Rome*, «Histoire Urbaine», XXXVIII, 2013, 3, pp. 61-87. Cfr. T.R.S. Broughton, *The Magistrates of the Roman Republic. Supplement*, Atlanta, Scholars Press, 1986, p. 131 e A. Daguët-Gagey, *Splendor Aedilitatum. L'édilité à Rome (I^{er} s. avant J.-C. – III^e s. après J.-C.)*, Rome, École française de Rome, 2015, p. 331, i quali riconducono l'introduzione del velo in un teatro, da parte dello stesso Lutazio Catulo, già alla sua edilità datata intorno all'83 a.C.: a darne notizia, stigmatizzandolo come un segno di lascivia importato dalla Campania, è Amm. XIV 6,25 (*non nulli velariis umbraculorum theatralium latent, quae Campaniam imitatus lasciviam in aedilitate sua suspendit omnium primus*). Sul 60 a.C. come data in cui Lentulo Spintere era stato incaricato dei *Ludi Apollinares* in qualità di pretore urbano e, per l'occasione, avrebbe fatto coprire un teatro con un telo di carbaso, vd T.C. Brennan, *The Praetorship in the Roman Republic*, Oxford, University Press, 2000, pp. 99; 103-104; 824 n. 109.

¹⁷ E. Kondratieff, *The Urban Praetor's Tribunal...*, cit., p. 94 e n. 20.

¹⁸ Vd. R. Syme, *How Tacitus Wrote Annals I-III*, in A.R. Birley (ed.), *Ronald Syme. Roman papers 3*, Oxford, Clarendon Press, 1984, pp. 1017 ss., riguardo al contributo di fonti come gli *Acta senatus* e gli annalisti di fine I sec. a.C. – I sec. d.C., Aufidio Basso e Servilio Noniano, alla stesura dei primi libri degli *Annales*.

¹⁹ Per un'analisi approfondita di questo passo tacitano si rinvia a F.J. Vervaet, *Subsidia dominationi: The Early Careers of Tiberius Claudius Nero and Nero Claudius Drusus Revisited*, «Klio», CII, 2020, 1, pp. 165 ss. Cfr. A. Daguët-Gagey, *Splendor Aedilitatum...*, cit., p. 104, sul controllo del processo elettorale da parte dell'imperatore, nello specifico caso della raccomandazione di Marcello.

²⁰ *Tac. ann. XV 43 Ceterum urbis quae domui supererant non, ut post Gallica incendia, nulla distinctione nec passim erecta, sed dimensis vicorum ordinibus et latis viarum spatiis cohabitatae aedificiorum altitudine ac patefactis areis additisque porticibus, quae frontem insularum protegerent [...] Ea ex utilitate accepta decorem quoque novae urbi attulere. Erant tamen qui crederent veterem illam*

La copertura del tribunale nel Foro, attuata nel 23, rispondeva dunque ad un'aspirazione coltivata da Augusto sin dagli inizi del suo principato, ossia rendere più vivibili per sé – oltre che per i cittadini – gli spazi pubblici all'aperto. Non a caso, è possibile riconoscere una disposizione analoga a quella sui tribunali che, nell'estate dello stesso anno, fu impartita direttamente dal *princeps*, ancora in ambito ludico: stando al racconto di Cassio Dione, per i *ludi sollemnes* che Marcello era chiamato ad allestire in qualità di edile, Augusto in persona dispose di far calare dall'alto un *velarium* nel Foro romano. Peraltro, lo storico di età severiana precisa al termine di questo riferimento che il *princeps*, pur mostrando benevolenza verso il genero e nipote, non lo riconosceva come suo successore: dopo essere guarito da una grave malattia, Augusto aveva privilegiato nelle sue disposizioni testamentarie Agrippa.²¹ Si può da ciò desumere che un effettivo coinvolgimento politico fosse negato al giovane Marcello, a sua volta debilitato da una malattia che lo avrebbe condotto, proprio nell'anno dell'edilità, a una morte prematura; pertanto, l'accorgimento grazie al quale, dal 1° agosto del 23, i processi estivi si potevano svolgere all'ombra, tradiva l'ingerenza dell'imperatore.

Forse non è superfluo riflettere anche sul fastidio che l'esposizione al sole arrecava alla salute, di per sé inferma, dell'imperatore: stando alla biografia di Svetonio, informato segretario imperiale di II secolo d.C.,²² Augusto soffriva il sole anche d'inverno e per questo girava con un cappello in testa persino nel cortile di casa.²³ Dunque, può anche darsi che un malessere personale del *princeps* riuscì a orientare nella direzione di una maggiore *salubritas* il rifacimento edile degli spazi giudiziari.

L'introduzione del *velarium* nei processi all'aperto non è l'unico apporto salubre alla morfologia dei tribunali di età augustea. Un'altra tipologia edilizia oggetto di trasformazione in tal senso è quella delle aule di giustizia presenti all'interno delle basiliche. Tali edifici polifunzionali, già dalla tarda repubblica, avevano cominciato a ospitare alcuni processi in caso di maltempo;²⁴ il ricorso ad essi è però attestato più diffusamente per l'età imperiale e riguardava unicamente i processi privati: le *quaestiones* continuavano infatti a tenersi esclusivamente nel foro, ragion per

formam salubritati magis conduxisse, quoniam angustiae itinerum et altitudo tectorum non perinde solis vapore perrumperentur: at nunc patulam latitudinem et nulla umbra defensam graviore aestu ardescere. Per un dettagliato commento di questo passo vd. M. Owen, I. Gildenhard (eds.), Tacitus, *Annals*, 1520-23, 33-45, Cambridge (Uk), Open Book Publishers, 2013, pp. 231-232.

²¹ D.C. LIII 31,2-3, [...] καὶ ἄλλας τε αὐτῷ τιμὰς διδοῦς καὶ τὴν ἑορτὴν ἦν ἐκ τῆς ἀγορανομίας ἐπετέλει συνδιαθεῖς λαμπρῶς, ὥστε τὴν τε ἀγορὰν ἐν παντὶ τῷ θέρει παραπετάσασσι κατὰ κορυφὴν διαλαβεῖν καὶ ὀρχηστὴν τινα ἰππέα γυναικὰ τε ἐπιφανῆ ἐς τὴν ὀρχήστραν ἐσαγαγεῖν. Cfr. S. Jameson, *22 or 23?*, «Historia», XVIII, 1969, 2, pp. 228-228, che cita tra le possibili fonti di Cassio Dione per i fatti del 23, in particolare sulla saga di Marcello, un'autobiografia di Agrippa. Vd. anche A. Daguet-Gagey, *Splendor Aedilitatum...*, cit., pp. 294-295.

²² Sull'accesso di Svetonio agli archivi imperiali e le altre fonti a cui attinse, molte delle quali per noi perdute, vd. J.C. Rolfe, *Suetonius and his Biographies*, «Proceedings of the American Philosophical Society», LII, 1913, 209, p. 220.

²³ Svet. *Aug.* 82 *Solis vero ne hiberni quidem patiens, domi quoque non nisi petasatus sub divo spatibatur [...] verum tanta infirmitatem magna cura tuebatur.*

²⁴ J.-M. David, *Le tribunal...*, cit., pp. 220-227, sottolinea alcuni precedenti di età tardorepubblicana che testimoniano il ricorso ai tribunali delle basiliche per trovare un riparo in caso di maltempo. Sull'evoluzione delle basiliche in età augustea e le differenze tra basiliche di Roma città e basiliche municipali cfr. M. Cavalieri, *Originalità e diffusione della basilica civile a Roma e in Italia*, «Athenaeum», XCI, 2003, 2, pp. 314 ss.

cui la *lex Iulia iudiciorum publicorum*, emanata approssimativamente nel 17 a.C.,²⁵ prevedeva che la giustizia criminale fosse sospesa nei mesi autunnali più piovosi come novembre e dicembre.²⁶

Per quanto riguardava, quindi, la risoluzione di liti private al chiuso, ancora Svetonio racconta un aneddoto in merito che si può far risalire al processo di riordino augusteo del diritto privato in una legge dello stesso anno.²⁷ Lo storico ricorda che l'imperatore amministrava personalmente la giustizia anche sino a tarda notte, sicché egli poteva adottare il rimedio di farsi sistemare una lettiga davanti al tribunale nel caso di una sua indisposizione fisica. Il tribunale, reso qui con il lemma *tribunal* che ne esplicita la valenza topografica, è da intendersi come uno spazio circoscritto della *Basilica Iulia*, dotato di ogni comfort per l'imperatore che vi amministrava la giustizia e poteva, quindi, trasformarlo a proprio piacimento; egli agiva evidentemente in questo caso non tanto per tutelare la salute degli astanti quanto, invece, per alleviare una propria condizione personale di malessere. Il culmine di un uso privato-pubblico²⁸ degli spazi giudiziari da parte del *princeps* coincide con la sua pretesa di trasferire i processi nella propria residenza privata, così da occuparsene direttamente anche quando le condizioni di salute glielo impedivano: egli, infatti, finì per espletare la funzione giurisdizionale nota come *cognitio extra ordinem* direttamente dal suo domicilio, una misura estrema a cui dovrebbe aver fatto ricorso nella vecchiaia, almeno dall'8 d.C. secondo il racconto di Cassio Dione.²⁹

I processi nelle basiliche sollevavano un ulteriore problema termico, opposto a quello delineato per il tribunale del Foro, che andava ugualmente scongiurato: quando le aule di giustizia ospitavano delle cause nella morsa dell'inverno, i partecipanti rischiavano di soffrire il freddo non disponendo di apposite fonti di riscaldamento. Il *De architectura* di Vitruvio, che si stima completato nel 15 a.C., può forse consegnarci una notizia che sembra essere intervenuta a cor-

²⁵ J.-L. Ferrary, *Loi Iulia de iudiciis publicis (ou iudiciorum publicorum)*, «Lepor. Leges Populi Romani» sous la dir. de Id. et de Philippe Moreau, 2020 (mise à jour) <http://telma.irht.cnrs.fr/outils/lepor/notice478/>. Sul problema della datazione e del contenuto della legge vd. da ultimo J. Giltaij, *The problem of the content of the lex Iulia iudiciorum publicorum*, «Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis / Revue d'histoire du droit / The Legal History Review», LXXXI, 2013, 3-4, pp. 507-525.

²⁶ Svet. *Aug. 32 ut solitae aqi Novembri ac Dicembri mense res omitterentur*. Sulle limitazioni stagionali imposte a quei processi che dovevano tenersi necessariamente in luoghi all'aperto, almeno sino al principato di Claudio che invece prolungò il funzionamento dei tribunali a tutto l'anno con la verosimile realizzazione di strutture ulteriormente consone (Svet. *Claud. 23 Rerum actum divisum antea in hibernos aestivosque menses coniunxit*), vd. A. López García, *Una corte di giustizia...*, cit., p. 157.

²⁷ Y. Thomas, *Lex Iulia de iudiciis priuatis*, «Lepor. Leges Populi Romani» sous la dir. de Jean-Louis Ferrary et de Philippe Moreau, 2021 (mise à jour), <http://telma.irht.cnrs.fr/outils/lepor/notice477/>.

²⁸ Vd. M. Pani, *Principe e magistrato a Roma fra pubblico e privato. Tracce di un itinerario*, in *Potere e valori a Roma fra Augusto e Traiano*, Bari, Edipuglia, 1992, pp. 65-67.

²⁹ Svet. *Aug. 33 Ipse ius dixit assidue et in noctem nonnumquam, si parum corpore valeret, lectica pro tribunali collocata vel etiam domi cubans*. Per una lettura di questo passo come esempio procedurale di *cognitio extra ordinem* si veda S. Randazzo, *Doppio grado di giurisdizione e potere politico nel primo secolo dell'Impero*, in *Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico. In memoria di Arnaldo Biscardi*, Atti del convegno (Siena, Certosa di Pontignano, 13-15 dicembre 2001), Milano, Led Edizioni Universitarie, 2001, p. 234. Un'analisi ulteriormente dettagliata del passo svetoniano da una prospettiva giuridica è in S. Masuelli, *Il principe come giudice privato. Modelli di intervento personale del principe nel processo civile ordinario*, in L. Garofalo (a cura di), *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese*, II, Lavis, Cedam, 2012, pp. 90-91, il quale lo confronta con il passo di Cassio Dione LV 33,5 che circoscrive la maggior faticabilità di Augusto e, dunque, il suo ricorso a questa modalità alternativa di amministrazione della giustizia all'8 d.C. in cui era ormai indebolito dall'età avanzata.

reggere questo limite, attraverso una progettazione mirata degli edifici basilicali che ne garantisce l'isolamento termico. Nella sezione dedicata agli edifici pubblici, l'architetto raccomanda un salubre accorgimento progettuale che doveva interessare le infrastrutture giudiziarie non solo di Roma, ma anche dei *municipia*: la basilica doveva collocarsi lungo i lati più caldi del foro, così da neutralizzare il fastidio (*molestia*) arrecato dal maltempo invernale (Vitr. v 1,4 *basilicarum loca adiuncta foris quam calidissimis partibus oportet constitui, ut per hiemem sine molestia tempestatium se conferre in eas negotiatores possint*). Si può considerare anche quest'ultima precisazione afferente al lessico della *salubritas*: la si ritrova nell'edilizia privata se si considera la buona pratica di scacciare il fastidio dei venti (*vis molesta*) dalle abitazioni e dai *vici*,³⁰ così da rendere tali ambienti salubri per gli individui in buona salute che vi risiedevano.³¹

Anche l'evoluzione del teatro, un altro spazio pubblico frequentato dai cittadini romani e già individuato come precedente del tribunale nel foro, sembra essere andata nella stessa direzione: a tale riguardo Vitruvio rammenta che nella tarda repubblica erano stati inaugurati i primi portici, come quello di Pompeo al ridosso del suo Teatro, dove il popolo poteva ripararsi qualora uno spettacolo fosse stato interrotto da un improvviso temporale;³² nel caso della basilica che ospitava le aule di giustizia, l'ubicazione e l'orientamento dell'edificio consentivano un beneficio ulteriore, quello di rimanere durante le intemperie non solo al coperto, bensì al caldo evitando ogni dispersione termica.

Nella fattispecie del riferimento basilicale del *De architectura*, è ormai assodato nella storia degli studi che l'autore si stia riferendo alla Basilica di Fano da egli stesso edificata, un'architettura municipale all'interno della quale il podio per i magistrati (*tribunal*) risultava integrato nell'*aedes Augusti* riservato alla venerazione dell'imperatore; in questo modo, l'attività del magistrato giudicante di un *municipium* sarebbe stata subordinata all'autorità imperiale. Per lanciare un ultimo sguardo sulle condizioni di fruizione di questa basilica, la narrazione di Vitruvio ci restituisce un'altra forma di *molestia* che andava scongiurata:³³ i convocati presso i magistrati non dovevano disturbare (*ne impedirent*) i *negotiatores*, figure di spicco negli affari commerciali all'interno delle comunità italiche;³⁴ per ovviare a questo ulteriore elemento di intralcio, occor-

³⁰ Sui *vici* come agglomerati secondari e i relativi meccanismi di organizzazione del popolamento vd. E. Todisco, *Per un lessico di popolamento del vicus*, «SEBarc», IX, 2011, pp. 174-175.

³¹ Vitr. I 6,3 *Exclusi fuerint; non solum efficient corporibus valentibus locum salubrem, sed etiam si qui morbi ex aliis vitiis forte nascentur, qui in ceteris salubribus locis habent curationes medicinae contrariae, in his propter exclusiones ventorum temperatura expeditius curabuntur*; Vitr. I 6,8 *His enim rationibus et ea divisione exclusa erit ex habitationibus et vicis ventorum vis molesta*.

³² Vitr. v 9,1 *Post scaenam porticus sunt constituendae, uti, cum imbres repentini ludos interpellaverint, habeat populus, quo se recipiat ex theatro, choragiaeque laxamentum habeant ad comparandum. Uti sunt porticus Pompeianae [...]*

³³ J.-M. David, *Le tribunal...*, cit., pp. 228-230, osserva che la basilica di Fano costituiva anche un luogo di riunione per i decurioni; a suo dire, la stessa organizzazione al suo interno dei rapporti spaziali tra tribunale e *aedes Augusti* esprimeva una nuova gerarchia di funzioni civiche e restituiva una subordinazione simbolica dell'attività giudiziaria. Cfr. S. Gazzoli, *Vitruvio e la basilica di Fano*, «Studi classici e orientali», LVI, 2010-2011, pp. 122-123, n. 42, secondo cui «lo spazio del *tribunal*, dove si riuniva anche la curia locale, era soggetto alla supervisione simbolica di Augusto, che dalla sua *aedes* controllava gli organi amministrativi del municipio, limitandone l'indipendenza».

³⁴ Vitr. v 1,8 *eius autem hemicyclii in fronte est intervallum [...] uti qui apud magistratus starent negotiantes in basilica ne impedirent*. Vd. J.-M. David, *Le tribunal...*, cit., p. 228; A. Corso (comm.), in P. Gros (a cura di), *Vitruvio, De Architectura*, Torino, Einaudi, 1997, p. 655, n. 74. Cfr. S. Gazzoli, *Vitruvio e la basilica...*, cit., p. 11, secondo cui Fano era una cittadina talmente attiva sul piano dei traffici marittimi che i ricchi *negotiatores* dovevano assumere una significativa rilevanza sociale.

reva progettare una ripartizione più sistematica degli spazi basilicali che riservasse all'amministrazione della giustizia un apposito ambiente di fondo. Anche la salubrità del tribunale al chiuso non costituiva dunque un obiettivo in sé, bensì risultava subordinata alla vocazione polifunzionale della basilica che lo conteneva.

In conclusione, l'evoluzione dei tribunali romani, sia all'aperto sia al chiuso, nella direzione di una maggiore salubrità, potrebbe essere considerata un passo verso il più ampio obiettivo della vivibilità cittadina: dall'ultimo secolo della repubblica, ma più compiutamente sotto il principato di Augusto, cominciava a profilarsi un'idea di comfort urbano *ante litteram* che mirava a preservare, al contempo, le condizioni di salute e di benessere degli utenti. Entro questa prospettiva, l'evoluzione degli ambienti giudiziari in età augustea si traduceva in espedienti che miravano a migliorare le condizioni di fruizione degli spazi pubblici da parte dei cittadini. Ne deriva che i tribunali romani, anche nei processi di trasformazione che li hanno caratterizzati in una fase cruciale quale quella tra I sec. a.C. e I sec. d.C., hanno acquisito soluzioni già sperimentate in altri ambiti e che traducevano di riflesso una visione politica complessiva dello spazio urbano.

Sul profilo economico e sociale dei *negotiatores* cfr. J. Andreau, *Les negotiatores du Haut-Empire, le stockage et les entrepôts*, in V. Chankowski, X. Lafon, C. Virlouvet (éds.), *Entrepôts et circuits de distribution en Méditerranée antique*, Athènes, École française d'Athènes, 2018, pp. 137-156.